

NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3124

Emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1

1.100

Malan, Mercatali, *relatori*

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«6-*quater*. Prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente e delle dotazioni organiche come risultanti all'esito della riduzione di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/2011, utilizza le graduatorie relative alle procedure di passaggio tra le aree per il personale del Ministero previste dalla contrattazione collettiva nazionale concluse entro il 31 dicembre 2011, procedendo, previo colloquio selettivo, all'inquadramento nell'area superiore, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2012, dei candidati la cui esclusione dalle prove di esame sia stata ritenuta illegittima a seguito di sentenze passate in giudicato. Resta fermo, ai fini economici, quanto previsto dall'art. 9, comma 21, ultimo periodo del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010;

6-*quinquies*. Prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle entrate potrà affidare incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con gli originari stanziamenti di bilancio dell'Agenzia.

6-*sexies*. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto legge n. 98 del 2011, è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-*septies*. Al fine di accelerare l'attivazione dei percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e dei percorsi abilitanti di un anno accademico per la scuola secondaria di secondo grado, riservati ai possessori di laurea specialistica o magistrale, per gli anni 2012-2014, l'emanazione dei decreti di definizione annuale degli accessi ai predetti percorsi prescinde dalla programmazione triennale del fabbisogno di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».